

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE
REGOLAMENTO CONCERNENTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA CULTURA, DEGLI UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE DEL MINISTRO E DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELLA *PERFORMANCE***

RELAZIONE

1. Premessa

Il presente provvedimento è adottato in attuazione del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazione, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”.

In particolare, l'art. 6 del decreto-legge n. 22 del 2021 istituisce il nuovo Ministero del turismo, al quale sono attribuite le funzioni prima esercitate in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che viene ridenominato “Ministero della cultura”. Il decreto-legge n. 22 del 2021 ha quindi trasferito al Ministero del turismo, di nuova istituzione, le competenze in materia di turismo che erano state da poco riassegnate al Ministero della cultura con il decreto-legge n. 104 del 2019, dopo un breve parentesi presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, lasciandone al contempo invariata la dotazione dirigenziale.

L'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2021 prevede un procedimento accelerato per l'adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri interessati, rimesso a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con parere del Consiglio di Stato facoltativo e non obbligatorio. Si tratta della stessa procedura già sperimentata con i precedenti regolamenti di organizzazione ministeriale, a partire dal 2014.

Nel frattempo, nell'ambito della strategia e del sistema di *governance* nazionali per l'attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si è imposta la necessità di garantire, da parte del Ministero, la rapida attuazione degli interventi previsti nel Piano e attribuiti alla responsabilità del Ministero.

Il decreto in oggetto, dunque, apporta le dovute modifiche al vigente regolamento di organizzazione del Ministero di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, al fine di adeguare l'assetto organizzativo tenuto conto del trasferimento delle funzioni in materia di turismo nonché di assicurare, mediante la creazione di strutture *ad hoc*, il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR. Al riguardo, il regolamento prende anche atto della recente istituzione, a opera dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della Soprintendenza speciale per il PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito presso il Ministero fino al 31 dicembre 2026.

A seguire sono illustrati puntualmente tutti gli interventi contenuti nella novella, tra i quali si richiamano qui i più rilevanti:

- il recepimento dell'avvenuto trasferimento della Direzione generale Turismo al Ministero dedicato;
- l'attribuzione delle funzioni di pianificazione, con coordinamento, monitoraggio per l'attuazione del PNRR al Segretariato generale, con l'attribuzione di un servizio apposito, e la previsione di apposite strutture dedicate alla attuazione del PNRR, attive fino al 31



- dicembre 2026: l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, presso il Segretariato generale e la Soprintendenza speciale per il PNRR;
- la creazione dell'Osservatorio per la parità di genere, cui sono attribuiti compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione delle politiche per la parità di genere negli ambiti di competenza del Ministero;
 - la previsione di una Segreteria tecnica a supporto del Ministro, ufficio già presente in molti altri dicasteri con compiti di supporto per l'elaborazione delle politiche riguardanti i settori di competenza del Ministero, ai fini della definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
 - la creazione di nuovi musei di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, sedi dirigenziali di livello non generale: il Museo nazionale dell'Arte digitale, il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, il Parco archeologico di Sepino, la Pinacoteca nazionale di Siena).

2. Illustrazione dell'articolato

La novella prevede innanzitutto l'adeguamento, in tutte le occorrenze, della denominazione del Ministero e la "sottrazione" delle competenze in materia di turismo, ai sensi del decreto-legge n. 22 del 2021.

A seguire, si novellano alcuni articoli del dPCM n. 169 del 2019:

- all'art. 4: viene aggiunto un nuovo comma 2-*bis* che specifica che fino al 31 dicembre 2026 operano, quali uffici di livello dirigenziale generale straordinari per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR e la Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.;
- all'art. 5:
 - a) si aggiunge agli uffici di diretta collaborazione già previsti la "Segreteria tecnica del Ministro", con il compito di assicurare il supporto conoscitivo specialistico nell'ambito delle politiche riguardanti i settori di competenza del Ministero, ai fini della definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare; l'ufficio è coordinato da un Capo della Segreteria tecnica (articoli 5, comma 2, lett. b-*bis*) e 9);
 - b) l'Ufficio Stampa è ridenominato "Ufficio Stampa e comunicazione" (art. 5, comma 2);
 - c) viene soppresso il Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo (art. 5, comma 3; art. 9, comma 2);
 - d) si precisa che nell'ambito dei venti Consiglieri che possono essere chiamati a collaborare con gli uffici di diretta collaborazione, possono essere affidati fino a un massimo di cinque incarichi di responsabile per l'attuazione di specifici progetti (art. 5, comma 4);
- agli art. 7 e 8 vengono soppressi i riferimenti alla materia turismo;
- all'art. 11: viene prevista la composizione collegiale dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
- all'art. 13: sono assegnate al Segretario generale anche le funzioni di coordinamento delle iniziative e delle attività connesse all'attuazione del PNRR per la parte di competenza del Ministero e l'articolazione del Segretariato è rimodulata in otto (anziché sette) uffici dirigenziali di livello non generale (art. 13, comma 2, nuova lettera f-*bis*) e comma 6);
- all'art. 14: è soppressa la Direzione generale Turismo (ex art. 24) ed è prevista, fino al 31 dicembre 2026, l'Unità per l'attuazione del PNRR, ufficio dirigenziale di livello generale, operante presso il Segretariato generale;



- all'art. 15: sono attribuite al Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali anche le funzioni di individuazione dei fabbisogni formativi del personale del Ministero e di cura della promozione e del coordinamento delle attività utili alla partecipazione del Ministero ai progetti di Servizio civile nazionale (art. 15, comma 2, nuove lettere *a-bis* e *a-ter*);
- all'art. 16: l'articolazione della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio è rimodulata in otto (anziché nove) uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, l'Istituto centrale per l'archeologia e l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, al quale sono attribuite funzioni di supporto in determinate attività riferite ai beni demotnoantropologici;
- all'art. 25: tra i compiti della Direzione generale Organizzazione viene esplicitata anche la cura del benessere organizzativo, precisando altresì che nelle politiche del personale e nella gestione delle risorse umane è compreso anche il lavoro agile; sono soppressi i riferimenti alla formazione continua del personale e al Servizio civile nazionale, in coordinamento con le funzioni attribuite alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali (art. 25);
- all'art. 26: si sopprime il riferimento, tra le attività della Direzione generale Bilancio, alle risorse finanziarie dell'Unione europea in quanto di competenza del Segretariato generale;
- è inserito un nuovo Capo, dedicato alle nuove strutture ministeriali necessarie per l'attuazione del PNRR. Sono previste in particolare le seguenti strutture:

1. Unità per l'attuazione del PNRR (art. 26-*bis*). È ufficio dirigenziale di livello generale straordinario, operante, fino al 31 dicembre 2026, presso il Segretariato generale, con il compito di assicurare il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero. Dipendono funzionalmente dall'Unità per l'attuazione del PNRR gli uffici dirigenziali non generali del Segretariato generale competenti per la programmazione, l'attuazione e il monitoraggio dei progetti del PNRR, con riferimento allo svolgimento di tali attività; inoltre, l'attivazione dell'Unità non determina la creazione di un nuovo centro di responsabilità amministrativa.

2. Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-*ter*). La Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita dall'art. 29 del decreto-legge n. 77 del 2021, opera fino al 31 dicembre 2026 presso il Ministero quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario, svolgendo le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale si avvale, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, nei confronti delle quali, in casi di necessità e urgenza, può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, poteri di avocazione e sostituzione. Le funzioni di direttore sono svolte *ad interim* dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio. L'ufficio, dotato di una apposita segreteria tecnica, non costituisce centro di responsabilità amministrativa.

- nel Capo V:

- a) è soppresso il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia a seguito del trasferimento delle competenze in materia di turismo;
- b) è istituito, presso il Segretariato generale, l'Osservatorio per la parità di genere, con compiti di consulenza, supporto e propositivi in materia di politiche di genere negli ambiti di competenza del Ministero. L'Osservatorio (massimo 15 membri) è composto da esperti e rappresentanti dei settori di competenza del Ministero, nominati dal Ministro, e la partecipazione è gratuita; le risorse umane e strumentali sono assicurate dal Segretariato generale. Si precisa che, in considerazione dell'ambito di attività, l'Osservatorio rivolge la propria attenzione "al di fuori dell'Amministrazione", nei settori di competenza del Ministero e non si sovrappone dunque alle attività del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG);



- all'art. 33: sono aggiunti, agli uffici di livello dirigenziale non generale, 4 nuovi istituti: il Museo nazionale dell'Arte digitale, il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia e il Parco archeologico di Sepino, la Pinacoteca nazionale di Siena

- all'art. 35: si precisa che l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library si può avvalere, nello svolgimento delle proprie attività, delle risorse umane e strumentali degli istituti sottoposti ad indirizzo e vigilanza da parte delle medesima Digital library: l'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;

- all'art. 40: le funzioni dei Segretariati regionali del Ministero della cultura sono rimodulate in considerazione del trasferimento delle funzioni in materia di turismo, sopprimendo le funzioni di cui all'art. 40, comma 2, lettere s) e t). Viene inoltre aggiunta la possibilità, per i Segretariati regionali, di demandare l'esercizio delle funzioni di tesoreria per le risorse finanziarie correlate alle proprie attività all'Ufficio dotato di autonomia speciale operante nel proprio territorio regionale individuato con decreto ministeriale;

- all'art. 42: tra le funzioni del Direttore regionale Musei, si aggiunge lo svolgimento dell'istruttoria, per i beni e le aree archeologiche affidate alla Direzione regionale, ai fini dell'affidamento in concessione da parte del competente Direttore Archeologia, belle arti e paesaggio, a soggetti pubblici o privati, dell'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali.

Rimane invariata la Tabella A, relativa alla dotazione organica della dirigenza (Dirigenti di prima fascia 27; Dirigenti di seconda fascia 192; Totale dirigenti 219).

Viene aggiornata la Tabella B, relativa alla dotazione organica delle Aree (III 5.587; II 12.944; I 323 per un totale di 18.854).

Le disposizioni transitorie e finali riguardano l'attivazione dei nuovi uffici e istituti autonomi e, secondo quanto già avvenuto in passato, sono finalizzate ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa delle strutture esistenti secondo il regolamento n. 169 del 2019 e il successivo passaggio di competenze e attività secondo quanto previsto dal provvedimento in oggetto, nonché dal decreto-legge n. 22 del 2021 concernente il trasferimento della competenza in materia di turismo.

In particolare, il comma 2 dell'art. 2 si riferisce al servizio VI della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, la cui attività prosegue fino alla operatività della struttura che, secondo quanto previsto dal DPCM ne assume le competenze (l'istituto per il patrimonio immateriale) e il comma 3 si riferisce ai musei e parchi archeologici resi autonomi dal presente provvedimento (il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, il Parco archeologico di Sepino, la Pinacoteca nazionale di Siena) che, fino al conferimento degli incarichi ai rispettivi direttori continuano la propria attività secondo l'organizzazione attuale, ossia attraverso le Direzioni regionali Musei ai quali sono assegnati. Con riguardo al Museo nazionale dell'arte digitale, esso è un istituto di nuova creazione, che, dunque, inizierà le proprie attività con la nomina del direttore e la creazione della struttura organizzativa.





Ministero della cultura

UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

e, p.c.
Al Capo di Gabinetto

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance - esclusione AIR.

Con riferimento allo schema di provvedimento indicato in oggetto, si comunica che, ad avviso dello Scrivente, lo stesso rientrerebbe nella tipologia di esclusione dell'AIR prevista all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, la cui lettera h) individua i "provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni" e, quindi, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri.

La riorganizzazione di questa Amministrazione assume la veste formale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e non di quella del decreto del Presidente della Repubblica in virtù di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (conv. L. 22 aprile 2021, n. 55).

Secondo quanto disposto dall'art. 10 richiamato, infatti, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri ivi previsti, inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri", con facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Premesso quanto sopra, si riterrebbe di poter affermare che la diversa modalità di adozione del regolamento di organizzazione e di disciplina degli uffici ministeriali faccia comunque rientrare il provvedimento nei casi di esclusione dall'obbligo di redazione dell'AIR, attesa la sua identità sostanziale con la tipologia prevista dalla lettera h) dell'articolo 6, comma 1 del d.PCM n. 169 del 2017.



VISTO: 25 GIU. 2021

Il Capo Dipartimento
Affari giuridici e legislativi

per delega del Capo del Dipartimento

Al Dirigente Generale
(Dott. Edoardo Colvone)

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Annalisa Cipollone)

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il regolamento si rende necessario a seguito dell'emanazione del decreto-legge 1 ° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. Tale decreto ha infatti istituito il nuovo Ministero del Turismo, al quale ha trasferito le competenze in materia di turismo prima attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ridenominato "Ministero della cultura" (art. 6).

Il decreto in oggetto, dunque, persegue l'obiettivo di apportare le necessarie modifiche al vigente regolamento di organizzazione del Ministero di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, al fine di adeguarne l'assetto organizzativo tenuto conto del trasferimento delle funzioni in materia di turismo nonché di assicurare, mediante la creazione di strutture *ad hoc*, il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR. Al riguardo, il regolamento prende anche atto della recente istituzione, a opera dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della Soprintendenza speciale per il PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito presso il Ministero fino al 31 dicembre 2026. Sono previste inoltre ulteriori modifiche come di seguito sintetizzate.

Lo schema di decreto prevede:

- la soppressione delle disposizioni concernenti le competenze della Direzione generale Turismo al Ministero dedicato e quelle relative a detta materia;
- l'attribuzione delle funzioni di pianificazione, con coordinamento, monitoraggio per l'attuazione del PNRR al Segretariato generale, con l'attribuzione di un servizio apposito, e la previsione di apposite strutture dedicate alla attuazione del PNRR, attive fino al 31 dicembre 2026: l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, presso il Segretariato generale e la Soprintendenza speciale per il PNRR;
- la creazione dell'Osservatorio per la parità di genere, cui sono attribuiti compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione delle politiche per la parità di genere negli ambiti di competenza del Ministero;
- la previsione di una Segreteria tecnica a supporto del Ministro, ufficio già presente in molti altri dicasteri con compiti di supporto per l'elaborazione delle politiche riguardanti i settori di competenza del Ministero, ai fini della definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
- la creazione di nuovi musei di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, sedi dirigenziali di livello non generale: il Museo nazionale dell'Arte digitale, il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, il Parco archeologico di Sepino, la Pinacoteca nazionale di Siena);
- la composizione collegiale dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*

Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2020, il presente regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri", con parere facoltativo e non obbligatorio del Consiglio di Stato.

Si tratta delle stesse modalità seguite per l'approvazione del vigente regolamento di

organizzazione del Ministero (d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169), per il precedente regolamento (d.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76) nonché nel 2014 (riorganizzazione allora operata con il d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171). Il regolamento, previsto dalle norme citate, è dunque coerente con il programma di Governo.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, in corso di conversione;
- decreto-legge 1 ° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 52, 53 e 54;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante legge di contabilità e finanza pubblica;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*”,
- il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- il decreto ministeriale 13 gennaio 2021, recante ripartizione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'organizzazione del Ministero della cultura è disciplinata dal vigente regolamento di organizzazione di cui al d.P.C.M. n. 169 del 2019, che viene col presente regolamento solo in parte modificato. In particolare, sono abrogati esplicitamente:

- l'articolo 14, c. 1, lett. l);
- l'articolo 24;
- l'articolo 25, c. 2, lett. p);
- l'articolo 31;
- l'articolo 40, comma 2, lettere s) e t)

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni,

sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario.

11. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analoga materia.

12. *Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si hanno indicazioni su linee prevalenti della regolamentazione considerata l'eterogeneità della regolamentazione europea in materia.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, modificando il vigente regolamento di organizzazione di cui al d.P.C.M. n. 169 del 2019.

4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti. Si tratta infatti di modifiche organizzative introdotte nel dPCM di organizzazione ministeriale, all'esito delle quali potranno essere adottati i nuovi decreti ministeriali di articolazione della dirigenza generale e non generale. Nel frattempo, restano validi ed efficaci gli attuali decreti ministeriali di articolazione del 28 gennaio 2020 (dirigenti non generali) e del 13 gennaio 2021 (dirigenti generali). Per le abrogazioni espresse si rinvia a quanto indicato nella Parte I, punto 3).

5. *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'intervento normativo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6. *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Le disposizioni transitorie e finali dello schema di decreto riguardano l'attivazione dei nuovi uffici e istituti autonomi e, secondo quanto già avvenuto in passato, sono finalizzate ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa delle strutture esistenti secondo il regolamento n. 169 del 2019 e il successivo passaggio di competenze e attività secondo quanto previsto dal provvedimento in oggetto, nonché dal decreto-legge n. 22 del 2021 concernente il trasferimento della competenza in materia di turismo.

L'individuazione dell'articolazione dei servizi delle Direzioni generali e degli Uffici periferici aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale avverrà con almeno quattro decreti ministeriali di natura non regolamentare, modificando l'attuale DM di articolazione del 28 gennaio 2020.

La scelta di demandare a uno o più decreti ministeriali tiene conto della disposizione contenuta nell'attuale dPCM n. 169 del 2019, oggetto di modifica, di cui all'art. 33, comma 4, che consente l'individuazione di uno o più musei/siti autonomi con decreti ministeriali *ad hoc*.

Le strutture organizzative già operative sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi agli uffici oggetto di modifiche nonché alla efficacia dei decreti attuativi di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Si stabilisce che fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali degli uffici di nuova istituzione, le relative strutture, ove già esistenti, proseguono l'ordinario svolgimento delle attività con le risorse umane e strumentali loro assegnate. La direzione degli uffici, in via transitoria e comunque non oltre il conferimento dei relativi incarichi dirigenziali, può essere temporaneamente conferita, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a un dirigente del Ministero. In particolare, il comma 2 dell'art. 2 si riferisce al servizio VI della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, la cui attività prosegue fino alla operatività della struttura che, secondo quanto previsto dal DPCM ne assume le competenze (l'istituto per il patrimonio immateriale) e il comma 3 si riferisce ai musei e parchi archeologici resi autonomi dal presente provvedimento (il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia , il Parco archeologico di Sepino, la Pinacoteca nazionale di Siena) che, fino al conferimento degli incarichi ai rispettivi direttori continuano la propria attività secondo l'organizzazione attuale, ossia attraverso le Direzioni regionali Musei ai quali sono assegnati. Con riguardo al Museo nazionale dell'arte digitale, esso è un istituto di nuova creazione, che, dunque, inizierà le proprie attività con la nomina del direttore e la creazione della struttura organizzativa.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario utilizzare o aggiornare dati statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento

RELAZIONE TECNICA

Le principali modifiche organizzative apportate dal d.P.C.M. sono:

- la soppressione della Direzione generale Turismo;
- la soppressione del consigliere diplomatico aggiunto per il turismo;
- l'istituzione di una Segreteria tecnica a supporto del Ministro;
- la rimodulazione dei servizi di alcune Direzioni generali;
- l'attivazione delle strutture dedicate per il PNRR;
- la soppressione del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia;
- l'istituzione dell'Osservatorio per la parità di genere;
- la creazione di 4 nuovi musei di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, sedi dirigenziali di livello non generale (il Museo nazionale dell'Arte digitale, il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, il Parco archeologico di Sepino, la Pinacoteca nazionale di Siena).

Al riguardo, per quanto riguarda gli uffici dirigenziali, si deve considerare che la riorganizzazione disposta consiste in una ricollocazione delle posizioni dirigenziali di livello generale e di livello non generale che ne mantiene invariato il numero complessivo, con risultati neutrali sul piano degli effetti economico finanziari (cfr. Tabella A invariata rispetto al DPCM n. 169 del 2019 - Dirigenti di prima fascia 27, Dirigenti di seconda fascia 192, Totale dirigenti 219).

Tale neutralità finanziaria riguarda:

- la creazione dell'Unità per l'attuazione del PNRR, ufficio dirigenziale di livello generale straordinario, operante presso il Segretariato generale, che non costituisce un nuovo CDR;
- la creazione di 4 nuovi musei di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, sedi dirigenziali di livello non generale;
- l'attribuzione di un nuovo servizio al Segretariato generale.

Con riguardo agli uffici dirigenziali di livello non generale, si precisa che la loro articolazione, nel rispetto dei limiti delle posizioni di cui alla Tabella A allegata al DPCM n. 169 del 2019, avviene con successivo decreto del Ministro. Il vigente decreto di articolazione è il DM 28 gennaio 2020, che sarà oggetto di modifica conseguente all'adozione delle modifiche al regolamento di organizzazione.

Per quanto attiene alla creazione della Segreteria tecnica a supporto del Ministro, la copertura degli oneri è assicurata a valere sulla dotazione finanziaria destinata alle esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui al CDR I – Uffici di diretta collaborazione, atteso la Segreteria rientra potrà avvalersi del personale già previsto nel contingente complessivo di cui all'art. 5, comma 2, del DPCM n. 169 del 2019 (100 unità di cui massimo 25 estranei all'amministrazione). Il compenso del Capo della Segreteria tecnica, fissato entro il limite massimo pari al trattamento economico spettante ai dirigenti con incarico di livello non generale, è a valere sulle risorse del cap. 1006, pg 4, che presenta idonea disponibilità (stanziamento 2021 da legge di bilancio euro 1.990.368; attuale disponibilità pari a 1.428.971,97 euro, di cui 350.305,46 euro liberi da impegno, tenendo conto delle spese già previste fino alla fine del 2021 a valere sulle risorse del capitolo).

La previsione, nel regolamento di organizzazione, dell'Unità per l'attuazione del PNRR, quale ufficio dirigenziale di livello generale straordinario presso il Segretariato generale, avviene senza incrementare temporaneamente il numero dei posti di funzione dirigenziale generale e non generale del Ministero, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, c. 1, del DL n. 77 del 2021.



In relazione alla nuova Soprintendenza speciale per il PNRR, la stessa trova specifica copertura nel decreto-legge istitutivo (art. 29 decreto-legge n. 77 del 2021), sia per quanto riguarda il trattamento del dirigente *ad interim*, sia per gli oneri relativi alla segreteria tecnica. Si precisa che l'ufficio afferisce al CDR della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

In relazione all'Osservatorio per la parità di genere presso il Segretariato generale, lo stesso può essere composto al massimo di 15 membri e si prevede il solo rimborso eventuale di spese di missione documentate ed effettivamente sostenute per lo svolgimento dei lavori, che comunque potranno essere condotti in forma telematica. Detti oneri, comunque limitati e stimati in un massimo di 5.000 euro annui, saranno coperti nell'ambito delle spese di funzionamento del Segretariato generale (cap. 1292, pg 2, stanziamento 2021 da legge di bilancio euro 13.974, cap. 1294, pg 4, stanziamento 2021 da legge di bilancio euro 10.104; attuale disponibilità pari rispettivamente a 9.299 euro e a 9.497 euro). Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte da personale non dirigenziale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

28/06/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

